

Deliberato dal Consiglio Federale il 15 dicembre 2023

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI
Delib. n. 447 del 21 dicembre 2023



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



FEDERAZIONE
SPORTIVA PARALIMPICA
riconosciuta dal
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE



Copia conforme all'originale

Sommario

Art. 1. - La Federazione Italiana Pesistica (FIPE).....	4
Art. 2. - Le Società e le Associazioni Sportive.....	4
Art. 3. - Diritti e doveri delle Società Sportive.....	5
Art. 4. - Cessazione.....	5
Art. 5. - Fusione e Incorporazione.....	6
Art. 6. - I Tesserati.....	6
Art. 7. - Diritti e doveri dei tesserati.....	7
Art. 8. - I Dirigenti.....	7
Art. 9. - Riconoscimenti Federali.....	7
Art. 10. - La Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa Norme generali.....	8
Art. 11. - La Direzione Tecnica Nazionale Olimpica e Paralimpica.....	8
Art. 12 - Il Direttore Sportivo Nazionale.....	9
Art. 13 - Lo Staff Medico Federale.....	9
Art.14 - La Commissione Nazionale dei Direttori e degli Ufficiali di Gara (CNUG).....	10
Art. 15 - La Commissione Nazionale Attività Giovanili e Scolastiche.....	11
Art. 16 - La Commissione Nazionale Distensione su Panca.....	12
Art. 17 - La Commissione Nazionale Attività Paralimpica.....	12
Art. 18 - La Commissione Nazionale Atleti.....	12
Art. 19 - La Scuola Nazionale di Formazione, Aggiornamento e Certificazione Tecnica (Strength Academy).....	12
Art. 20 - Staff Tecnico Sthenathlon.....	13
Art. 21 - Il Direttore Tecnico Regionale.....	13
Art. 22 - Il Direttore Sportivo Regionale.....	14
Art. 23 - Coordinatore Regionale dei Direttori e degli Ufficiali di Gara.....	14
Art. 24 - Il Coordinatore Regionale Attività Giovanili e Scolastiche.....	14
Art. 25 - Il Coordinatore Regionale Distensione su Panca.....	14
Art. 26 - Il Coordinatore Regionale Attività Paralimpica.....	15
Art. 27 - Il Referente Territoriale per la Formazione.....	15
Art. 28 - Il Referente Territoriale per lo Sthenathlon.....	15
Art. 29 - Gli Ispettori Federali.....	15
Art. 30 - Gruppi di lavoro e di studio.....	15
Art. 31 - I Direttori e gli Ufficiali di Gara Norme Generali.....	15
Art. 32 - Gli Insegnanti Tecnici Norme generali.....	16
Art. 33 - Gli Atleti Norme generali.....	17
Art. 34 - Classi degli Atleti.....	17
Art. 35 - Vincolo Sportivo.....	17
Art. 36 - Squadre Nazionali.....	18
Art. 37 - Le Gare Norme generali.....	18
Art. 38 - Partecipazione alle Gare.....	19



Art. 39 - Organizzazione Gare Internazionali in Italia 19

Art. 40 - Organizzazione Gare Nazionali..... 19

Art. 41 - Organizzazione Gare Regionali 19

Art. 42 – Le Assemblee | Norme Generali 19

Art. 43 – Diritto di partecipazione alle Assemblee 20

Art. 44 - Ricorso avverso l'errata o omessa attribuzione dei voti 20

Art. 45 - Commissione Verifica Poteri e Scrutinio..... 20

Art. 46 - Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità 20

Art. 47 - Modalità di indizione, convocazione e svolgimento dell'Assemblea 21

Art. 48 - Verbale dell'Assemblea 21

Art. 50 - Emanazioni e modifiche 22

Art. 51 – Entrata in vigore 22



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - La Federazione Italiana Pesistica (FIPE)

- 1) La FIPE è autorizzata in via esclusiva a promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline della Pesistica Olimpica e Paralimpica oltre le discipline sportive della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (wellness), come indicato nello Statuto Federale, Art.1 – comma 4).

TITOLO II
LE SOCIETA' SPORTIVE

Art. 2. - Le Società e le Associazioni Sportive

- 1) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Federale e della Legislazione vigente, possono essere affiliate alla F.I.P.E., a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive (*d'ora in avanti, anche solo "Società Sportive"*) formalmente costituite che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla F.I.P.E. e che assumano una delle seguenti forme giuridiche in assenza del fine di lucro:
 - a) Associazione Sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
 - b) Associazione Sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
 - c) Società di capitali e Cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice Civile;
 - d) Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS); ad essi si applicano le disposizioni limitatamente all'attività sportiva dilettantistica e solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
 - e) Gruppi Sportivi Civili, Militari e dei Corpi dello Stato devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI e/o del CIP per quanto di rispettiva competenza, anche in deroga ai requisiti di cui al presente comma.
- 2) Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono altresì:
 - a) essere regolate da uno Statuto conforme alle norme e alle direttive di legge, ai Regolamenti del CONI e/o del CIP e a quelle dello Statuto e dei Regolamenti federali;
 - b) avere a disposizione un impianto (*indoor o outdoor, rispondente alle indicazioni dei Regolamenti Federali ed alle norme di Legge*) che sia idoneo allo svolgimento delle attività federali;
 - c) avvalersi di un Insegnante Tecnico Responsabile qualificato dalla Federazione e regolarmente tesserato;
 - d) versare annualmente alla Federazione le quote associative previste.

Ai fini dell'attribuzione del Codice federale, fa fede (*per le Società che svolgono attività sportiva federale in impianti indoor*) la sede operativa dichiarata all'atto della richiesta di Affiliazione o Riaffiliazione.

È consentito, inoltre, accettare sedi operative secondarie (*succursali*) in comuni e regioni anche diversi da quella della sede operativa principale, a condizione che in ogni succursale sia presente almeno un Insegnante Tecnico qualificato dalla FIPE e regolarmente tesserato, secondo le modalità disciplinate nelle Norme di riferimento.

- 3) È fatto divieto agli Amministratori delle Società Sportive di ricoprire qualsiasi altra carica in altre Società Sportive affiliate alla FIPE.
- 4) Le Società Sportive di cui al comma 1) del presente articolo sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte degli Organi normativamente preposti.
- 5) Gli Statuti delle Società Sportive affiliate, nonché le relative eventuali modifiche, devono essere approvati, ai fini sportivi, da parte degli organi normativamente competenti.
- 6) Il Consiglio Federale delibera annualmente le Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramento e le relative quote; eventuali modifiche ai requisiti e alle procedure per l'Affiliazione e la Riaffiliazione apportate nell'anno di svolgimento dell'Assemblea elettiva, producono effetto a partire dall'anno successivo, ad esclusione di eventuali modifiche alle quote di Tesseramento che possono avere effetto anche nell'anno in corso.
- 7) Le domande di 1^a Affiliazione o di Riaffiliazione devono essere presentate alla Segreteria Federale nel rispetto dei termini stabiliti dalle Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramento Federali.
- 8) **1^a Affiliazione:** la Segreteria Federale, verificata la conformità della documentazione ricevuta e acquisito il parere positivo da parte del Comitato Regionale FIPE (*a seguito di apposito sopralluogo*), sottopone la domanda alla necessaria ratifica del Consiglio Federale e, allo stesso tempo, assegna un codice federale che consente alle Società Sportive di prendere parte all'attività federale e di accedere al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (*più avanti anche solo "Registro"*) per effettuare l'iscrizione necessaria ai fini



del perfezionamento dell'iter di riconoscimento. Gli effetti della 1^a Affiliazione decorrono dalla data di assegnazione del codice federale (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento).

- 9) **Riaffiliazione:** le Società Sportive procedono direttamente attraverso il caricamento – sulla piattaforma federale on-line – di tutti i dati e dei Modelli necessari (sottoscritti dal Legale Rappresentante/Amministratore Unico). Gli effetti della Riaffiliazione decorrono dalla data di accertata regolarità della documentazione pervenuta o dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (se la pratica viene perfezionata negli ultimi mesi dell'anno precedente); in entrambe i casi la Riaffiliazione scade il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- 10) Le Società Sportive sono tenute a Tesserare (all'atto della presentazione della domanda di 1^a Affiliazione o di Riaffiliazione) il numero minimo di Atleti stabilito nelle Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramenti; in assenza di tale requisito, la domanda di 1^a Affiliazione/Riaffiliazione non risulta perfezionata e la Segreteria Federale non procede a trasmettere la domanda di iscrizione della Società Sportiva al Registro.
- 11) Le Società Sportive provvedono annualmente al rinnovo dell'Affiliazione (e dei Tesseramenti degli Atleti) nei modi e nei termini stabiliti nei Regolamenti, nelle Norme e nelle Circolari Federali.
- 12) Le Società Sportive sono tenute a comunicare alla Federazione, entro 30 giorni, le eventuali modifiche della denominazione dell'Associazione o Società o dello Statuto (già trasmesse e ratificate dai competenti Organi Pubblici) e/o le eventuali modifiche intercorse rispetto a quanto comunicato all'atto della 1^a Affiliazione/Riaffiliazione.

Art. 3. - Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto di:
 - a. partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIPE, dal CONI, dal CIP e dalla vigente legislazione.
- 2) Le Società Sportive sono tenute a:
 - a. tesserare tutte le persone fisiche che intendono svolgere le attività controllate dalla FIPE;
 - b. osservare e a far osservare le norme e le direttive di legge, i Regolamenti del CONI e/o del CIP e quelle dello Statuto e dei Regolamenti federali, le deliberazioni e le decisioni dei propri Organi;
 - c. versare le prescritte quote associative fissate annualmente dal Consiglio Federale e adempiere agli altri obblighi di carattere economico;
 - d. mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Territoriali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative nazionali e/o territoriali, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle comunicazioni formali della Segreteria Federale;
 - e. vigilare affinché i propri tesserati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano le attività sportive e quelle relative all'uso di sostanze proibite e all'uso di metodi dopanti;
 - f. curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi Federali e Societari nei confronti dei propri tesserati;
 - g. favorire le operazioni di ispezione e controllo eventualmente disposti dalla Federazione.
- 3) Le Società Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
- 4) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri tesserati anche in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione. Le Società Sportive sono, inoltre, responsabili anche dei comportamenti dei propri sostenitori, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie e utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 4. - Cessazione

- 1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a. recesso;
 - b. scioglimento;
 - c. mancato rinnovo dell'Affiliazione;
 - d. revoca dell'Affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti all'Articolo 5, comma 2) dello Statuto Federale;
 - e. radiazione irrogata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva;
 - f. mancato pagamento di una sanzione irrogata.
- 2) La cessazione dell'Affiliazione alla FIPE comporta la perdita di ogni altro diritto nei confronti di quest'ultima e l'obbligo di:
 - a. provvedere al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto alla FIPE ed agli altri affiliati e tesserati;
 - b. restituire (nel rispetto delle modalità comunicate dalla Segreteria Federale) i beni di proprietà della FIPE assegnati in comodato d'uso alla Società Sportiva.



Art. 5. - Fusione e Incorporazione

- 1) La fusione e l'incorporazione tra due o più Società Sportive affiliate può avvenire tra Società Sportive appartenenti alla stessa Regione, in regola con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Federazione ed improrogabilmente entro la data stabilita per la Riaffiliazione, nei seguenti modi:
 - a. mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti (trattasi di fusione); in questo caso, alla nuova Società Sportiva sorta dalla fusione sarà riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica Affiliazione tra quanti ne hanno dato origine; sarà, inoltre, attribuito il solo punteggio maggiore tra quelli attribuiti alle diverse Società Sportive interessate alla fusione;
 - b. mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di una o più altre; in questo caso, restano integri l'anzianità e i diritti sportivi della Società Sportiva incorporante e, contestualmente, vi è l'estinzione di tutte le altre Società Sportive coinvolte nell'operazione per effetto della stessa.
- 2) Alla domanda, da inviarsi alla Segreteria Federale devono essere allegati: copia dei verbali delle Assemblee delle Società Sportive che hanno deliberato la fusione; lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società Sportiva sorta dalla fusione, salvo il caso di incorporazione. In tale ipotesi, l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società Sportiva incorporante. Il soggetto risultante dalla fusione o incorporazione, subentra in tutti gli obblighi esistenti a carico delle Società Sportive interessate alla fusione o all'incorporazione.
- 3) La Segreteria Federale verificata la correttezza della documentazione, comunica l'accettazione o meno della domanda, salvo ratifica da parte del Consiglio Federale.
- 4) Gli Atleti tesserati con le Società Sportive che hanno partecipato alla fusione e gli Atleti delle Società Sportive che vengono incorporate in altra Società Sportiva sono automaticamente ed immediatamente svincolati, e liberi di tesserarsi con la Società Sportiva uscita dalla Fusione o dall'Incorporazione o di tesserarsi con una nuova Società Sportiva. In caso di fusione o incorporazione cessa il Tesseramento di tutti gli iscritti (appartenenti alle Società Sportive estinte) e la Società (interessata ad acquisire gli Atleti) dovrà dare seguito al nuovo Tesseramento secondo le modalità vigenti.
- 5) La partecipazione alla fusione o all'incorporazione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.
- 6) Della fusione o dell'incorporazione deve essere data comunicazione agli Organi preposti, per le opportune variazioni da apportare al Registro.
- 7) La fusione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2501 e seg. del Codice Civile per quanto applicabili.

TITOLO III I TESSERATI

Art. 6. - I Tesserati

- 1) Chiunque intenda svolgere attività sportiva della FIPE o, comunque, intenda partecipare - *in qualsiasi forma* - all'attività federale, deve formulare espressamente richiesta di tesseramento alla FIPE o attraverso una Società Sportiva affiliata o direttamente (*nei casi espressamente previsti*). A tutti i Tesserati è rilasciata una tessera federale.
- 2) Di quanto contenuto in ogni documentazione in qualsiasi modo presentata in Federazione si rende formalmente responsabile il Legale Rappresentante della Società Sportiva affiliata o la persona fisica richiedente il tesseramento.
- 3) Le persone fisiche che possono far parte della FIPE sono:
 - a. gli Atleti;
 - b. i Dirigenti Sociali;
 - c. i Soci delle Società Sportive;
 - d. gli Insegnanti Tecnici;
 - e. gli Ufficiali di Gara;
 - f. i Dirigenti Federali;
 - g. gli Onorari ed i Benemeriti.
- 4) Il Tesseramento delle Persone Fisiche di cui sopra deve essere richiesto nelle seguenti modalità e rinnovato annualmente:
 - a. per gli Atleti, i Dirigenti Sociali, i Soci delle Società Sportive e dei Direttori Sportivi, è richiesto per il tramite di una Società Sportiva affiliata e ha validità dal momento del pagamento della quota di Tesseramento (ovvero alla data di perfezionamento della domanda di Affiliazione alla FIPE) fino al termine dell'anno solare;
 - b. il tesseramento degli Insegnanti Tecnici deve essere richiesto dagli interessati e ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
 - c. il tesseramento dei Direttori e degli Ufficiali di Gara deve essere richiesto direttamente dagli interessati e ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
 - d. Il tesseramento dei Dirigenti Federali, centrali o periferici deve essere richiesto direttamente dagli interessati e ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
 - e. Il tesseramento degli Onorari e dei Benemeriti è gratuito ed ha carattere permanente.
- 5) Il Tesseramento cessa:



- a. al 31 dicembre di ogni anno;
- b. per mancato rinnovo della quota annuale, ad esclusione degli Onorari e dei Benemeriti;
- c. per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d. a seguito di radiazione irrogata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva;
- e. nei casi previsti dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento per i soggetti tesserati per una Società Sportiva affiliata;
- f. mancato pagamento di una sanzione irrogata;
- g. in caso di decesso;
- h. su richiesta motivata della Società Sportiva (relativa agli Atleti, Soci e Dirigenti Sociali);
- i. su richiesta esplicita del Tesserato (se maggiorenne) o di chi esercita la responsabilità genitoriale (in caso di minorenni), nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il vincolo sportivo.

Per i casi previsti alle lettere h) e i) la comunicazione scritta di cessazione del Tesseramento deve essere inoltrata alla Segreteria Federale da parte della Società Sportiva di appartenenza, compilando l'apposito Modello Federale (che dovrà riportare sia la firma del Legale Rappresentante, sia la firma dell'Atleta/Socio/Dirigente – se maggiorenne – o di chi esercita la responsabilità genitoriale - se minorenni).

Art. 7. - Diritti e doveri dei tesserati

- 1) Il Tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo.
- 2) I tesserati hanno diritto di:
 - a. partecipare all'attività e alle competizioni organizzate e/o riconosciute dalla FIPE o dalla Società Sportiva per la quale sono tesserati;
 - b. concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - c. partecipare alle Assemblee se Presidenti Sociali (o loro Delegati), Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
- 3) Agli Atleti (*maggiorenni*), in attività e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, ed agli Insegnanti Tecnici regolarmente tesserati è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo se in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Federale.
- 4) La F.I.P.E. tutela le posizioni sportive delle Atlete madri in attività garantendo, nel rispetto dei Regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento e del merito sportivo agonistico per tutto il periodo della maternità e fino al rientro alla pratica dell'attività agonistica.
- 5) I Tesserati sono tenuti a:
 - a. osservare le norme e le direttive di legge, i Regolamenti del CONI e/o del CIP e quelle dello Statuto e dei Regolamenti federali, le deliberazioni e le decisioni dei propri Organi;
 - b. versare le prescritte quote associative fissate annualmente dal Consiglio Federale e adempiere agli altri obblighi di carattere economico (ad esclusione degli Atleti e dei Dirigenti Sociali, per i quali adempie la rispettiva ASD/SSD);
 - c. osservare con lealtà e disciplina, le norme che regolano le attività sportive e quelle relative all'uso di sostanze proibite e all'uso di metodi dopanti;
 - d. rispettare i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi Federali e Societari;
 - e. gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Federali nazionali e/o territoriali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione ed onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 8. - I Dirigenti

- 1) Nella categoria dei "Dirigenti Federali" sono ricompresi tutti coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina ai sensi di quanto previsto nello Statuto Federale e nel presente Regolamento, ivi compresi tutti i componenti la Struttura tecnico-organizzativa, i quali già non rientrino in specifiche qualifiche federali.
- 2) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
 - a. Dirigenti Federali centrali;
 - b. Dirigenti Federali territoriali;
 - c. Dirigenti Sociali.
- 3) I Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale. I Dirigenti Federali territoriali sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale. I Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale, nonché gli Amministratori Unici o i Consiglieri di Amministrazione di una Società Sportiva.
- 4) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'Articolo 14 dello Statuto Federale comporta (per i Dirigenti Federali Centrali e Periferici) l'immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Art. 9. - Riconoscimenti Federali



- 1) Sono previste le Benemerenze Federali di “Maestro Benemerito” e “Arbitro Benemerito”, alle quali potranno accedere (*presentando domanda - per il tramite del proprio Comitato Territoriale - al Consiglio Federale*) coloro i quali risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Livello apicale delle qualifiche tecniche ed arbitrali;
 - b. età superiore ai 65 anni;
 - c. aver acquisito particolari Meriti Sportivi in ambito federale.In caso di possesso di particolari Meriti Sportivi, pur in assenza di uno dei primi due requisiti, la facoltà di assegnare eventualmente la Benemerenza spetta, invece, “Motu Proprio”, al Presidente Federale.
- 2) Sono previste negli Artt. 17 e 21 dello Statuto Federale le modalità per le elezioni del Presidente Onorario e dei Membri d’Onore della Federazione.

TITOLO IV
STRUTTURA TECNICO-SPORTIVA-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Art. 10. – La Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa | Norme generali

- 1) La Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa Federale comprende:
 - a. la Direzione Tecnica Nazionale Olimpica e Paralimpica;
 - b. Il Direttore Sportivo Nazionale;
 - c. lo Staff Medico Federale;
 - d. la Commissione Nazionale dei Direttori ed Ufficiali di Gara;
 - e. la Commissione Nazionale Attività Giovanili e Scolastiche;
 - f. la Commissione Nazionale Distensione su Panca;
 - g. la Commissione Nazionale Attività Paralimpica;
 - h. la Commissione Nazionale Atleti;
 - i. la Scuola Nazionale (Strength Academy);
 - j. lo Staff Tecnico Sthenathlon;
 - k. il Direttore Tecnico Regionale;
 - l. il Direttore Sportivo Regionale;
 - m. il Coordinatore Regionale dei Direttori ed Ufficiali di Gara;
 - n. il Coordinatore Regionale Attività Giovanili e Scolastiche;
 - o. il Coordinatore Regionale delle Distensione su Panca;
 - p. il Coordinatore Regionale delle Attività Paralimpiche;
 - q. il Referente Territoriale per la Formazione;
 - r. il Referente Territoriale per lo Sthenathlon;
 - s. gli Ispettori Federali.
- 2) Per ogni particolare necessità il Consiglio Federale o i Comitati Regionali su proposta rispettivamente del Presidente Federale e del Presidente/Delegato Regionale possono nominare Commissioni, Gruppi di Lavoro e/o di studio, Collaboratori Tecnici o di Funzionamento, nel caso, anche con mandato a tempo determinato, per specifiche tematiche, per particolari compiti o per entità di impegni per i quali si rinvenga la necessità di integrare le strutture esistenti.
- 3) Tutti gli incarichi nazionali e regionali di nomina hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.
- 4) Tutti i componenti la Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa Federale sono tesserati alla Federazione.
- 5) Tutti i componenti la Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa territoriali, nominati dai Presidenti/Delegati Territoriali, sono ratificati dal Consiglio Federale.

Art. 11. - La Direzione Tecnica Nazionale Olimpica e Paralimpica

- 1) La Direzione Tecnica Nazionale è costituita da tutti i Tecnici e collaboratori incaricati della selezione, preparazione ed assistenza delle Squadre Nazionali.
- 2) I Responsabili della Direzione Tecnica Nazionale Olimpica e Paralimpica (da ora in avanti, per entrambe, anche solo Direzione Tecnica Nazionale) sono nominati dal Presidente Federale sentito il Consiglio Federale, dandone informazione al CONI e/o al CIP.
- 3) La Direzione Tecnica Nazionale può essere composta da:
 - a. Insegnanti Tecnici Federali, specializzati in pesistica olimpica e/o paralimpica, con il ruolo di Direttori Tecnici Nazionali;
 - b. Insegnanti Tecnici Federali, specializzati in pesistica olimpica e/o paralimpica, con il ruolo di Responsabili delle Squadre Nazionali;
 - c. Insegnanti Tecnici Federali, specializzati in pesistica olimpica e/o paralimpica, con il ruolo di Assistenti dei Direttori Tecnici Nazionali e/o dei Responsabili delle Squadre Nazionali;
 - d. Insegnanti Tecnici Federali, specializzati in pesistica olimpica e/o paralimpica, con il ruolo di Allenatori delle Squadre Nazionali;



- e. Insegnanti Tecnici Federali, specializzati in pesistica olimpica e/o paralimpica, con il ruolo di Collaboratori Tecnici delle Squadre Nazionali;
 - f. Direttori Sportivi, selezionati tra personalità federali con comprovate competenze dirigenziali tecniche ed organizzative;
 - g. Collaboratori Tecnico/Sportivi/Organizzativi.
- 4) Il Direttore Tecnico Nazionale è nominato, su proposta del Presidente Federale, dal Consiglio Federale; è responsabile della Direzione Tecnica Nazionale e ne risponde direttamente al Presidente Federale ed al Consiglio Federale.
- 5) Il Direttore Tecnico Nazionale ha i seguenti compiti:
- a. proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione del Presidente Federale sentito il Consiglio Federale:
 - i. l'elenco degli Atleti di Interesse Nazionale ed Internazionale da monitorare per eventuale convocazione nei Collegiali Nazionali e/o nei Centri Federali Territoriali;
 - ii. i nominativi di nuovi Insegnati Tecnici e collaboratori da inserire all'interno della Direzione Tecnica Nazionale;
 - iii. le manifestazioni internazionali a cui prenderanno parte le Rappresentative Nazionali;
 - iv. il calendario delle attività agonistiche federali;
 - v. il programma dei raduni collegiali e delle attività di preparazione degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - vi. la relazione tecnica sui programmi di Preparazione Olimpica e Paralimpica delle Squadre Nazionali Giovanili che costituirà il documento tecnico programmatico da allegare al Bilancio Preventivo Economico unitamente alle relazioni ed ai documenti amministrativo/contabili previsti nelle norme vigenti;
 - vii. le modalità di individuazione delle qualifiche degli Atleti disciplinate annualmente nel Programma Attività Agonistica Federale.
 - b. presentare al Presidente Federale una relazione consuntiva al 31 dicembre dell'esercizio passato, sulle attività di competenza;
 - c. vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti e degli Staff delle Rappresentative Nazionali e sull'osservanza delle norme sportive sanitarie ed antidoping;
 - d. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato direttamente dal Presidente Federale.
- 6) La Direzione Tecnica Nazionale si avvale della collaborazione dello Staff Medico Federale e può avvalersi della collaborazione della struttura Tecnico Sportiva Organizzativa Federale o di altri soggetti eventualmente incaricati dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale per compiti specifici; può avvalersi inoltre della collaborazione del Direttore Sportivo Nazionale nelle materie di interesse. Per tutti gli aspetti di carattere logistico ed organizzativo si avvale della collaborazione della struttura della Segreteria Federale.

Art. 12 – Il Direttore Sportivo Nazionale

- 1) Il Direttore Sportivo Nazionale può essere nominato, su proposta del Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, tra le personalità della FIPE, preferibilmente con una anzianità di qualifica tale da garantire esperienze e competenze tecnico-sportive ampie, e deve aver svolto o svolgere almeno un Corso di perfezionamento Federale ad hoc, anche organizzato successivamente alla nomina.
- 2) Il Direttore Sportivo Nazionale può essere nominato laddove sussistano necessità particolari di coordinamento specifico tra le componenti dirigenziali, tecnico/sportive ed operative.
- 3) Il Direttore Sportivo Nazionale deve essere tesserato alla FIPE,
- 4) I compiti del Direttore Sportivo Nazionale sono i seguenti:
 - a. Proporre soluzioni programmatiche ed organizzative nell'ambito della calendarizzazione degli eventi federali e delle scelte strategiche, partecipando alla redazione dei Programmi Attività Agonistica Federale (PAAF) annuali, in relazione alle proposte della Direzione Tecnica Nazionale e delle varie componenti tecniche e di funzionamento federali, per le successive deliberazioni del Presidente e del Consiglio Federale, avvalendosi anche del supporto della Segreteria Federale;
 - b. Accompagnare le Squadre Federali alle principali manifestazioni agonistiche anche in funzione di Rappresentanza degli organi di Governance;
 - c. Assumere il ruolo di Team Manager delle Squadre Federali, svolgendo ruoli di intermediazione tra le componenti agonistiche-tecniche e dirigenziali;
 - d. Proporre ogni altra iniziativa inerente all'attività sportiva federale da sottoporre alle valutazioni politiche, tecniche, organizzative ed economico/finanziarie del Presidente, del Consiglio Federale, della Direzione Tecnica Nazionale e della Segreteria Generale;
 - e. Supportare, laddove richiesto, ogni altra struttura tecnico-sportiva-organizzativa federale nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - f. Partecipare all'organizzazione degli eventi agonistici, promozionali e di formazione Federale, a supporto della Governance federale nel coordinamento delle varie componenti territoriali tecniche e di funzionamento per la migliore realizzazione degli stessi eventi.

Art. 13 - Lo Staff Medico Federale



- 1) I componenti dello Staff Medico Federale sono nominati dal Consiglio Federale.
- 2) Lo Staff Medico Federale è composto da:
 - a. il Medico Federale;
 - b. il Medico delle Squadre Nazionali;
 - c. i fisio-massoterapisti;
 - d. gli psicologi;
 - e. altri Consulenti e Collaboratori Medico Sanitari.
- 3) Il Medico Federale deve essere in possesso della specializzazione in medicina dello sport e tesserato per la F.M.S.I.
- 4) I Compiti del Medico Federale sono:
 - a. coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
 - b. preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati;
 - c. coordinare lo svolgimento di visite mediche periodiche per gli Atleti di Interesse Internazionale;
 - d. predisporre ed aggiornare il database delle schede sanitarie degli Atleti di Interesse Internazionale e curare personalmente l'archivio nel rispetto delle Leggi vigenti in materia di privacy;
 - e. tenere i rapporti con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e con altri eventuali Istituti pubblici e/o privati per il controllo medico sanitario periodico degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - f. seguire le Squadre Nazionali durante le trasferte internazionali o delegare per questo compito il Medico delle Squadre Nazionali o altri collaboratori medici;
 - g. coordinare le procedure da seguire nel caso di infortuni e/o di problemi medico sanitari occorsi agli Atleti di Interesse Internazionale impegnati in convocazione collegiale e/o in gara affidando eventualmente ai consulenti ed ai collaboratori dello staff sanitario federale lo svolgimento di accertamenti diagnostici e/o le cure medico fisioterapiche;
 - h. relazionare periodicamente il Presidente Federale e la Direzione Tecnica Nazionale sullo stato generale degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - i. promuovere attività di ricerca medico scientifica finalizzata all'acquisizione di dati utili per le analisi e gli studi della Direzione Tecnica Nazionale e della Scuola Nazionale Federale;
 - j. svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale o dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- 5) Il Medico delle Squadre Nazionali deve essere in possesso della specializzazione in medicina dello sport e tesserato per la F.M.S.I.
- 6) I Compiti del Medico delle Squadre Nazionali sono:
 - a. garantire assistenza periodica, concordata con il Medico Federale e con la Direzione Tecnica Nazionale, e/o per casi urgenti, in sede dei raduni collegiali delle Squadre Nazionali;
 - b. garantire l'individuazione di strutture medico sanitarie idonee per le analisi diagnostiche e strumentali qualora non fosse sufficiente quanto messo a disposizione dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI;
 - c. garantire la propria presenza al seguito delle Rappresentative Nazionali impegnate in trasferte all'estero se formalmente delegato dal Medico Federale;
 - d. istruire le pratiche di competenza per le previste coperture assicurative in caso di infortunio degli Atleti di Interesse Internazionale presenti in convocazione collegiale o in gara;
 - e. svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale, dal Medico Federale o dalla Direzione Tecnica Nazionale.
- 7) I collaboratori ed i Consulenti Medico Sanitari sono nominati dal Consiglio Federale sentito il Medico Federale. Possono essere selezionati tra Fisio-massoterapisti professionisti, Medici con specializzazioni specifiche ed esperti in branche ritenute funzionali per supportare l'attività dello Staff Medico Federale. I loro compiti sono di volta in volta individuati sulla base del profilo specifico del singolo professionista e delle funzioni loro assegnate dal Presidente Federale sentito il Medico Federale e la Direzione Tecnica Nazionale.

Art.14 - La Commissione Nazionale dei Direttori e degli Ufficiali di Gara (CNUG)

- 1) La Commissione Nazionale dei Direttori e degli Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un Coordinatore selezionato tra gli esperti del settore, e da almeno n. 2 componenti scelti preferibilmente tra gli Ufficiali di Gara di categoria Internazionale o comunque tra personalità del settore di grande esperienza che abbiano dimostrato massima competenza e imparzialità. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni utilizzando preferibilmente strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) nei quali siano già a disposizione anche per altre funzioni;
- 3) I compiti della Commissione sono:
 - a. proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per la successiva approvazione del Consiglio Federale, le attività di formazione ed aggiornamento annuale degli Ufficiali di Gara e le eventuali modifiche al Regolamento Arbitrale Federale ed ai programmi dei Corsi di Qualifica per UdG;
 - b. indicare i nominativi degli Ufficiali di Gara idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica internazionale;



- c. proporre al Presidente della Federazione, i nominativi degli Ufficiali di Gara da designare per le manifestazioni Internazionali;
 - d. designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali, e, quelli esterni, per le manifestazioni Regionali ed Interregionali valide per la qualificazione ai Campionati Italiani, qualora il Consiglio Federale ne deliberi la necessità;
 - e. curare l'aggiornamento del Regolamento Tecnico Arbitrale, in base alle eventuali modifiche disposte dalle Federazioni Internazionali;
 - f. predisporre ed aggiornare un database sull'attività svolta dagli Ufficiali di Gara in campo Regionale, Nazionale ed Internazionale avendo cura di redigere graduatorie di merito degli Ufficiali di Gara;
 - g. omologare le gare nazionali o regionali/interregionali (se valide ai fini della qualificazione o con classifica d'ufficio). In caso di esito positivo si procede in silenzio assenso. Nel caso in cui i Direttori è/o la Segreteria Federale a seguito di segnalazioni pervenute, segnalino anomalie dal punto di vista regolamentare tali da far considerare *sub judice* la gara nel suo complesso, o la gara solo di alcuni atleti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: partecipazione alle gare di Atleti non in regola con il tesseramento o con l'iscrizione alla gara, utilizzo di attrezzature non idonee, etc.), la CNUG deve esprimersi formalmente nel tempo massimo utile entro il quale si producano effetti direttamente connessi con le gare da omologare (es: pubblicazione dei qualificati, delle classifiche finali, etc.);
 - h. avvalersi, ai fini dell'omologazione delle gare, se il caso lo richiede, della collaborazione della Segreteria Federale, del Direttore di Gara, dei Coordinatori Nazionali e Regionali degli Ufficiali di Gara, delle competenti commissioni tecniche e dei consulenti legali della Federazione, per il tramite della Segreteria Federale;
 - i. rinviare, nel caso di particolari situazioni di carattere generale particolarmente delicate, la decisione finale al Consiglio Federale che si esprime nei tempi previsti, altrimenti al Presidente Federale che provvede con propria delibera d'urgenza, salvo ratifica;
 - j. omologare i Record della Pesistica Olimpica, della Pesistica Paralimpica e delle Discipline non Olimpiche se codificati dal Consiglio Federale;
 - k. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato direttamente dal Presidente o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la CNUG può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa Federale.
 - 5) I Direttori di Gara nazionali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la CNUG, preferibilmente tra le personalità del mondo federale che si siano distinte per comprovate capacità professionali, esperienza ed imparzialità, per competenze tecnico/regolamentari e per attitudini organizzativo-manageriali.
 - 6) I Direttori di Gara nazionali sono designati per ciascun evento, nei quali è richiesta la loro presenza, dal Presidente Federale, sentita la Commissione.
 - 7) I compiti del Direttore di gara sono:
 - a) proporre al Consiglio Federale i protocolli organizzativi ufficiali del cerimoniale delle gare da pubblicare annualmente nel Programma dell'Attività Agonistica Federale avvalendosi di idonee figure necessarie allo svolgimento dei predetti protocolli, complementari alla regolarità generale delle gare;
 - b) decidere, in sede di gara, sentiti i Coordinatori degli Ufficiali di Gara, sulle eventuali modifiche agli orari di gara e di peso, avendo cura di darne tempestiva e massima comunicazione a tutti gli interessati;
 - c) supportare, laddove presente, il Responsabile del Cerimoniale, individuando in sede di gara le personalità, le eventuali autorità e le tempistiche per lo svolgimento delle premiazioni in accordo con i Coordinatori degli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori;
 - d) coordinare in collaborazione con gli Organizzatori tutti gli aspetti non competitivi delle gare;
 - e) valutare la possibilità di autorizzare i Comitati Organizzatori delle gare di assegnare premi non previsti nel Programma dell'Attività Federale;
 - f) svolgere le funzioni di Rappresentanza Federale in assenza del Presidente Federale o di suo delegato;
 - g) sovraintendere a tutte le manifestazioni sportive agonistiche e promozionali organizzate in Italia coordinando le funzioni delle società di servizi, degli organizzatori e delle figure tecniche designate per l'organizzazione e lo svolgimento delle gare stesse ed a tal riguardo è direttamente responsabile delle seguenti funzioni:
 - h) effettuare direttamente (o attraverso incaricati) sopralluoghi preventivi delle sedi di gara a carattere nazionale ed internazionale in Italia, coordinandosi con i Comitati Regionali e/o i Comitati Organizzatori, relazionandone il Consiglio Federale per la definitiva assegnazione;
 - i) effettuare sopralluoghi il giorno precedente la gara per la verifica della rispondenza alle norme organizzative e funzionali dell'impianto di gara e del funzionamento degli impianti tecnologici ed informatici per la gestione della gara.

Art. 15 - La Commissione Nazionale Attività Giovanili e Scolastiche

- 1) La Commissione Nazionale Attività Giovanili e Scolastiche è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un Coordinatore e da almeno n.2 componenti scelti preferibilmente tra Tecnici con qualifica apicale, o selezionati comunque tra gli esperti del settore di comprovata esperienza, competenza ed imparzialità. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni utilizzando preferibilmente strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di



eventi (Gare, Corsi, etc.) nei quali siano già a disposizione anche per altre funzioni.

- 3) I compiti della Commissione sono:
 - a. proporre alla Scuola Nazionale eventuali aggiornamenti ai Programmi della Formazione inerenti all'attività giovanile;
 - b. proporre al Consiglio Federale, entro il mese di settembre di ogni anno:
 - i. i programmi, calendari e regolamenti tecnici delle attività sportive promozionali, giovanili e scolastiche;
 - ii. le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione delle attività federali giovanili;
 - iii. curare i rapporti con le istituzioni scolastiche;
 - iv. svolgere ogni altro compito che le venga affidato direttamente dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa Federale.

Art. 16 - La Commissione Nazionale Distensione su Panca

- 1) La Commissione Nazionale Distensione su Panca è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale ed è composta da un Coordinatore e da almeno n.2 componenti selezionati tra gli esperti del settore di comprovata esperienza e competenza accertata nella disciplina della Distensione su Panca e similari. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni utilizzando preferibilmente strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) durante i quali siano già presenti anche per altre funzioni.
- 3) I compiti della Commissione Nazionale sono:
 - a. proporre per la successiva approvazione del Consiglio Federale, entro il mese di settembre di ogni anno gli eventuali aggiornamenti al Regolamento Tecnico, ai programmi ed ai calendari della Distensione su Panca;
 - b. proporre le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione della Distensione su Panca;
 - c. svolgere ogni altro compito che le venga affidato direttamente dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la Commissione Nazionale può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa Federale.

Art. 17 - La Commissione Nazionale Attività Paralimpica

- 1) La Commissione Nazionale Attività Paralimpica è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un coordinatore e da almeno n.2 componenti selezionati tra gli esperti del settore di comprovata esperienza e competenza. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni preferibilmente utilizzando gli strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) durante i quali siano già presenti anche per altre funzioni.
- 3) I compiti della Commissione Nazionale Attività Paralimpiche sono:
 - a. proporre entro il mese di settembre di ogni anno, per la successiva approvazione del Consiglio Federale gli eventuali aggiornamenti ai regolamenti tecnici ed ai programmi e calendari delle attività paralimpiche;
 - b. proporre le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione delle attività federali paralimpiche;
 - c. svolgere ogni altro compito che le venga affidato direttamente dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la Commissione Nazionale Attività Paralimpiche può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Sportiva-Organizzativa Federale.

Art. 18 - La Commissione Nazionale Atleti

- 1) La Commissione Nazionale Atleti è composta dai Consiglieri Atleti eletti in seno al Consiglio Federale, tra i quali viene nominato il Presidente. La Commissione Atleti può essere integrata da un altro componente nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale e selezionato tra gli Atleti ancora in carica o tra gli ex Atleti in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.
- 2) I compiti e la durata della Commissione Federale Atleti sono quelli riferiti ai compiti della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Art. 19 - La Scuola Nazionale di Formazione, Aggiornamento e Certificazione Tecnica (Strength Academy)

- 1) La Scuola Nazionale FIPE opera, in stretto collegamento con tutte le altre strutture federali e con gli Organismi preposti dell'ordinamento sportivo per la realizzazione di interventi di formazione in ambito sportivo, e di progetti didattici utili per lo sviluppo e la crescita delle diverse componenti tecnico/sportive federali.
- 2) La Scuola Nazionale è presieduta dal Presidente Federale o suo delegato e si compone di un numero di componenti il Direttivo Nazionale ritenuto idoneo allo svolgimento di tutti i compiti, selezionati preferibilmente tra Tecnici Formatori del massimo livello federale, tra Docenti Federali, tra personalità del mondo sportivo ed accademico di chiara fama e competenza specifica, nominati dal



Consiglio Federale su proposta del Presidente.

- 3) La Scuola Nazionale è composta da:
 - a. il Presidente
 - b. Direttivo Nazionale;
 - c. il Referente Territoriale;
 - d. i Docenti ed i Tecnici Formatori nazionali e territoriali;
 - e. i collaboratori tecnico/sportivi/organizzativi ai Docenti ed ai Tecnici Formatori nazionali e territoriali.
- 4) I compiti della Scuola Nazionale sono:
 - a. redigere il Regolamento generale di Formazione Tecnica Federale;
 - b. presentare entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione del Consiglio Federale, tutti i progetti di attività per l'anno successivo contenenti la tipologia e la programmazione dei Corsi di formazione di alta specializzazione ed aggiornamento dei Quadri Tecnici della Federazione, in armonia con lo SNaQ del CONI;
 - c. integrare le risposte del mondo scientifico all'interno del contesto metodologico sportivo a vari livelli di qualificazione e le competenze tecnico-scientifiche con le applicazioni metodologiche pratiche ed applicative relativamente alla pesistica olimpica, paralimpica ed alle altre discipline sportive federali finalizzate ad offrire nuovi strumenti ai Tecnici Federali per il miglioramento della performance;
 - d. proporre l'organizzazione di convegni e seminari su tematiche inerenti l'attività sportiva di Alto Livello;
 - e. proporre lo sviluppo di attività pubblicitaria ed editoriale e la realizzazione di sussidi didattici e di documentazione specialistica;
 - f. curare i rapporti con le Università e proporre accordi e convenzioni con le stesse finalizzate allo sviluppo delle attività formative federali;
 - g. individuare i criteri di nomina per la selezione e l'assegnazione della qualifica di Docente, di Tecnico Formatore Federale e di collaboratore tecnico/sportivo/organizzativo.
- 5) la nomina dei Docenti Federali, dei Tecnici Formatori e dei collaboratori tecnico/sportivi/organizzativi, nonché la stipula di accordi e di convenzioni, sono deliberate dal Presidente Federale, su proposta del Direttivo della Scuola, per delega del Consiglio Federale.

Art. 20 - Staff Tecnico Sthenathlon

- 1) Lo Staff Tecnico Sthenathlon è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, è costituito da un Responsabile Tecnico-organizzativo, che assume il ruolo di Direttore Sportivo Nazionale per lo Sthenathlon e da un numero di componenti ritenuto congruo allo svolgimento di tutti i compiti, selezionati dallo stesso Direttore Sportivo, preferibilmente tra Tecnici e tra personalità del mondo del fitness funzionale agonistico, comunque tesserati per la FIPE.
- 2) I compiti dello Staff Tecnico sono:
 - a. Redigere i Regolamenti Tecnici della disciplina e proporre alla Strength Academy quelli relativi alla formazione dei Quadri Tecnici e dei Tecnici giudicanti;
 - b. Curare gli aspetti tecnico/organizzativi delle gare e degli eventi della disciplina;
 - c. Esaminare eventuali nuove specialità del fitness, del wellness e della Cultura Fisica, per le quali proporre attività di studio e monitoraggio per la successiva eventuale proposta di inserimento all'interno delle attività federali.

Art. 21 - Il Direttore Tecnico Regionale

- 1) Il Direttore Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Direttore Tecnico Nazionale sentito il Presidente/Delegato Territoriale.
- 2) Il Direttore Tecnico Regionale, che fa parte a tutti gli effetti della Direzione Tecnica Nazionale, deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico di II Livello Federale.
- 3) I compiti del Direttore Tecnico Regionale sono:
 - a. attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale;
 - b. elaborare di concerto con il Presidente/Delegato Regionale il calendario dell'attività agonistica regionale;
 - c. proporre alla Direzione Tecnica Nazionale, sentito il Presidente/Delegato Regionale, il calendario delle attività delle Rappresentative Regionali;
 - d. predisporre la relazione annuale sull'attività svolta in Regione da inviare alla Direzione Tecnica Nazionale;
 - e. collaborare con i Tecnici Sociali in merito ai raduni regionali ed interregionali;
 - f. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Direzione Tecnica Nazionale e dal Presidente/Delegato Regionale.
- 4) Il Direttore Tecnico Regionale può essere coadiuvato, per esigenze specifiche della regione, da Tecnici nominati dal Presidente/Delegato Territoriale.

Art. 22 - Il Direttore Sportivo Regionale

- 1) Il Direttore Sportivo Regionale può essere nominato, su proposta dei Presidenti/Delegati Territoriali, tra le personalità della FIPE, anche a livello territoriale, preferibilmente con una anzianità di qualifica tale da garantire esperienze e competenze tecnico-sportive ampie, e deve aver svolto o svolgere almeno un Corso di perfezionamento Federale specifico, anche organizzato successivamente alla nomina.
- 2) Il Direttore Sportivo Regionale può essere nominato laddove sussistano necessità particolari di coordinamento specifico tra le componenti dirigenziali, tecnico/sportive ed operative a livello territoriale. In assenza di idonea figura, od ancora perché le dimensioni del territorio o l'entità dell'attività, non giustificano ulteriori innesti nell'organigramma, svolge le funzioni di Direttore Sportivo Territoriale il Presidente/Delegato Territoriale.
- 3) I compiti del Direttore Sportivo Regionale sono:
 - a. Proporre soluzioni programmatiche ed organizzative nell'ambito della calendarizzazione degli eventi e delle scelte strategiche territoriali relativamente alle indicazioni fornite nel Programma dell'Attività Agonistica Federale (PAAF), per le successive deliberazioni del Presidente e/o del Consiglio Regionale;
 - b. Assumere il ruolo di Team Manager delle Rappresentative Territoriali, svolgendo ruoli di intermediazione tra le componenti agonistiche-tecniche e dirigenziali;
 - c. Proporre ogni altra iniziativa inerente all'attività sportiva territoriale da sottoporre alle valutazioni politiche, tecniche, organizzative ed economiche del Presidente e/o del Consiglio Regionale e della Direzione Tecnica Regionale;
 - d. Supportare, laddove richiesto, ogni altra struttura tecnico-sportiva-organizzativa territoriale nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - e. Partecipare all'organizzazione degli eventi agonistici, promozionali e di formazione Federale, a supporto della Governance territoriale nel coordinamento delle componenti territoriali tecniche e di funzionamento.

Art. 23 - Coordinatore Regionale dei Direttori e degli Ufficiali di Gara

- 1) Il Coordinatore Regionale dei Direttori e degli Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale e non può essere scelto tra i componenti eletti del Consiglio Regionale; in via preferenziale, deve essere in possesso della qualifica di Arbitro nazionale, Internazionale o Benemerito.
- 2) I compiti del Coordinatore Regionale sono:
 - a. attuare, in ambito regionale, le disposizioni della CNUG;
 - b. proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente/Delegato Territoriale per l'approvazione del Consiglio Regionale, il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento e il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale;
 - c. designare gli Ufficiali di Gara per le gare regionali e provinciali;
 - d. proporre alla CNUG, per il tramite della Segreteria Federale, i nominativi degli Arbitri Regionali idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica nazionale;
 - e. inviare alla CNUG e al Comitato Territoriale una relazione annuale sul lavoro svolto da ciascun Ufficiale di Gara della Regione;
 - f. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla CNUG.

Art. 24 – Il Coordinatore Regionale Attività Giovanili e Scolastiche

- 1) Il Coordinatore Regionale Attività Giovanili e Scolastiche è nominato dal Consiglio Regionale e deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello Federale.
- 2) I compiti del Coordinatore Regionale sono:
 - a. attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale delle Attività Giovanili e Scolastiche;
 - b. proporre entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente/Delegato Territoriale, per l'approvazione del Consiglio Regionale, il calendario delle manifestazioni promozionali giovanili;
 - c. proporre le iniziative utili per migliorare la promozione dell'attività giovanile in ambito regionale;
 - d. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale competente.
- 3) Nell'attuazione dei suoi compiti il Coordinatore Regionale delle Attività Giovanili e Scolastiche può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Organizzativa Territoriale.

Art. 25 - Il Coordinatore Regionale Distensione su Panca

- 1) Il Coordinatore Regionale Distensione su Panca è nominato dal Consiglio Regionale e deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale e/o Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
- 2) I compiti del Coordinatore Regionale sono:
 - a. attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Distensione su Panca;
 - b. proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente/Delegato Regionale per l'approvazione del Consiglio



- Regionale il calendario delle manifestazioni promozionali della Distensione su Panca;
- c. proporre le iniziative utili per migliorare la promozione della Distensione su Panca;
 - d. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale Distensione su Panca.

Art. 26 - Il Coordinatore Regionale Attività Paralimpica

- 1) Il Coordinatore Regionale Attività Paralimpica è nominato dal Consiglio Regionale e deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico Il Livello federale e/o Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
- 2) I compiti del Coordinatore Regionale sono:
 - a. attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Attività Paralimpica;
 - b. proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente/Delegato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale il calendario delle manifestazioni promozionali delle Attività Paralimpiche;
 - c. proporre le iniziative utili per migliorare la promozione delle Attività Paralimpiche;
 - d. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale Discipline delle Attività Paralimpiche.

Art. 27 – Il Referente Territoriale per la Formazione

- 1) Il Referente Territoriale per la Formazione è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente/Delegato Territoriale, e deve essere in possesso di qualifica tecnica federale, preferibilmente di Il Livello, salvo deroghe particolari, e/o di competenze specifiche nel settore della preparazione fisica e/o delle scienze motorie.
- 2) I compiti del Referente sul territorio di competenza sono:
 - a. supportare la governance territoriale nelle attività organizzative, tecnico/didattiche e promozionali dell'offerta formativa della Strength Academy;
 - b. attuare le disposizioni del Direttivo della Strength Academy, rapportandosi e coordinandosi con la governance territoriale;
 - c. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Direttivo della Strength Academy e/o dal rispettivo Presidente/Delegato Territoriale in materia di formazione, aggiornamento ed alta specializzazione.

Art. 28 – Il Referente Territoriale per lo Sthenathlon

- 1) Il Referente Territoriale per lo Sthenathlon è proposto dal Direttore Sportivo Nazionale dello Sthenathlon, sentiti i rispettivi Comitati Territoriali e deve essere in possesso di qualifica tecnica federale di almeno I Livello e di competenze specifiche nel settore del fitness funzionale agonistico; la nomina è ratificata dal Consiglio Federale.
- 2) I compiti del Referente sul territorio di competenza sono:
 - d. attuare le disposizioni dello Staff Tecnico Nazionale Sthenathlon;
 - e. proporre le iniziative utili per migliorare la promozione dello Sthenathlon;
 - f. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Direttore Sportivo Nazionale dello Sthenathlon.
- 3) Tutti i compiti di cui sopra sono svolti in accordo con il Presidente/Delegato Territoriale.

Art. 29 - Gli Ispettori Federali

- 1) Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può nominare Ispettori Federali con il compito di effettuare, su incarico del Presidente stesso o del Segretario Generale, ispezioni, verifiche e controlli di natura tecnico-organizzativa presso le Società affiliate.

Art. 30 – Gruppi di lavoro e di studio

- 1) Il Consiglio Federale ed i Consigli Regionali, su proposta rispettivamente del Presidente della Federazione e dei Presidenti Territoriali, possono istituire Gruppi di lavoro e di studio, od affidare incarichi individuali, sia nell'ambito delle attività Tecnico/sportive che di quelle di funzionamento, con mandato a termine della durata degli incarichi stessi, per specifici temi ed argomenti a supporto della struttura tecnico-organizzativa e di funzionamento, laddove ritenuto necessario.

TITOLO V I DIRETTORI E GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 31 – I Direttori e gli Ufficiali di Gara | Norme Generali

- 1) La direzione delle gare inerenti alle discipline sportive controllate dalla FIPE è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla



Federazione la qualifica e siano regolarmente tesserati in qualità di Ufficiali di Gara.

- 2) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami.
- 3) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e/o sociale, elettiva e/o di nomina. Qualora un Ufficiale di Gara venga eletto o nominato a cariche federali e/o sociali è sospeso dall'esercizio della funzione di Ufficiale di Gara, nazionale ed internazionale, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto; gli Ufficiali di Gara di 1^a e 2^a categoria (*eletti e/o nominati ad una carica federale o sociale*) hanno, comunque, la possibilità di officiare alle gare internazionali.
- 4) È consentito il Tesseramento in qualità di Ufficiale di Gara anche se lo stesso è contestualmente Tesserato alla FIPE in qualità di Insegnante Tecnico e/o di Atleta "Non Agonista".
- 5) L'Ufficiale di Gara, in caso di contestuale qualifica di Insegnante Tecnico e di Atleta Non Agonista, sarà tenuto a:
 - a. comunicare, entro 36 mesi dall'acquisizione dell'ultima qualifica, se optare per quella di Ufficiale di Gara o di Insegnante Tecnico (*la qualifica contestuale di Atleta Non Agonista può essere mantenuta in ogni caso*);
 - b. comunicare alla Segreteria Federale la denominazione dell'ASD/SSD affiliata alla FIPE presso la quale presta la propria opera in qualità di Insegnante Tecnico e/o dove risulta Tesserato in qualità di Atleta Non Agonista.
- 6) Inoltre, l'Ufficiale di Gara, in caso di contestuale Tesseramento alla FIPE in qualità di Insegnante Tecnico e di Atleta Non Agonista, non potrà:
 - a. assumere – *all'interno di un'ASD/SSD* – l'incarico di Tecnico Responsabile, né accompagnare gli Atleti Agonisti (*della stessa ASD/SSD*) in gara;
 - b. arbitrare (*sia in campo regionale, sia in campo nazionale*) le sessioni di gara che vedono in pedana Atleti/e dell'ASD/SSD presso la quale presta la propria opera in qualità di Insegnante Tecnico o presso la quale risulta Tesserato in qualità di Atleta Non Agonista.
- 7) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo V, con particolare riferimento alle ammissioni ai Corsi ed Esami, alle competenze, ruoli e compiti ai livelli ed alle modalità di inquadramento si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento Arbitrale Federale deliberato dal Consiglio Federale.

TITOLO VI GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 32 – Gli Insegnanti Tecnici | Norme generali

- 1) L'insegnamento delle Discipline Federali indicate nello Statuto e nel presente ROF, nell'ambito della Federazione e delle Società Sportive ad essa affiliate è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
- 2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi Federali (in totale aderenza al "Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi" SNaQ-CONI) e superando i relativi esami sulla base del Regolamento di Formazione Tecnica Federale che ne disciplina anche i livelli di inquadramento e le modalità di progressione.
- 3) Per essere ammessi ai Corsi e ai relativi Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a. aver compiuto la maggiore età;
 - b. non essere in pendenza di squalifica o di altro provvedimento inibitorio, anche cautelare, per violazione di Norme Sportive Antidoping nazionali od internazionali;
 - c. avere praticato almeno 2 anni di attività in palestra e di possedere una conoscenza base degli esercizi con i sovraccarichi;
 - d. essere in possesso di un Certificato Medico di idoneità fisica per attività sportiva non agonistica (*in corso di validità e con scadenza ricompresa entro la conclusione del Corso*);
 - e. per i cittadini stranieri, essere "regolarmente" presenti sul territorio italiano.
- 4) Gli Insegnanti Tecnici sono sospesi temporaneamente dalle funzioni per i seguenti motivi:
 - a. provvedimento disciplinare di natura inibitiva per l'intera durata dello stesso, adottato dai competenti Organi Federali;
 - b. mancato aggiornamento annuale obbligatorio.

Le procedure di riammissione nei quadri tecnici federali sono indicate nel Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
- 4) Gli Insegnati Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. mancato rinnovo della tessera federale;
 - c. perdita di uno dei requisiti di cui al punto 3) del presente Articolo;
 - d. radiazione comminata dai competenti organi di giustizia;
 - e. mancato reinserimento nei quadri entro il secondo anno successivo alla sospensione temporanea dalle funzioni.
- 5) È consentito il Tesseramento in qualità di Insegnante Tecnico anche se si è contestualmente Tesserati alla FIPE in qualità di Ufficiale di Gara e/o di Atleta "Non Agonista".
In caso di contestuale Tesseramento alla FIPE in qualità di Insegnante Tecnico, di Ufficiale di Gara e di Atleta Non Agonista, l'interessato/a non potrà assumere – *all'interno dell'ASD/SSD* – l'incarico di Tecnico Responsabile e, in ogni caso, non potrà accompagnare gli Atleti Agonisti in gara.



TITOLO VII
GLI ATLETI

Art. 33 - Gli Atleti | Norme generali

- 1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIPE gli Atleti devono essere tesserati per una Società Sportiva affiliata alla FIPE dopo aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto dalle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, o di attestato equipollente, valido per l'anno in corso.
- 2) Il tesseramento degli Atleti Agonisti minorenni deve essere sottoscritto da chi esercita la responsabilità genitoriale; il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- 3) Il tesseramento dà diritto a partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate ed alla copertura assicurativa stipulata dalla Federazione.
- 4) È consentito il Tesseramento di cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari; i cittadini extracomunitari devono dimostrare di essere regolarmente presenti sul territorio italiano ed il Legale Rappresentante dell'Associazione/Società Sportiva dovrà certificare il sussistere di tale condizione.
Inoltre, il Legale Rappresentante deve dichiarare che gli Atleti Agonisti stranieri (*comunitari e/o extracomunitari*) non risultano tesserati con alcun Organismo Internazionale di riferimento delle discipline che si intendono praticare in ambito federale; si ricorda che non è consentito tesserare alla FIPE uno o più Atleti Agonisti (*a prescindere dalla nazionalità, anche se in possesso della doppia cittadinanza*) se gli stessi risultano essere (*o essere stati*) tesserati – *nell'anno sportivo di riferimento* – con altro Club straniero affiliato ad uno dei predetti Organismi Internazionali.
In ultimo, il Legale Rappresentante, all'atto del Tesseramento, deve trascrivere anche il Codice Fiscale dell'Atleta (*Agonista o Non Agonista*) Straniero (*comunitario o extracomunitario*).
- 5) I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società Sportive con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
- 6) È, altresì, consentito il Tesseramento di Atleti Agonisti di nazionalità italiana residenti all'estero, purché gli stessi non risultino essere (*o essere stati*) tesserati – *nel corrente anno sportivo* – con alcun Organismo Internazionale di riferimento delle discipline che si intendono praticare in ambito federale.
- 7) Gli Atleti sono qualificati dilettanti secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

Art. 34 – Classi degli Atleti

- 1) Gli Atleti sono suddivisi in:
 - a. Non agonisti (tutti coloro che non intendono o non possono svolgere attività agonistica): dal 5° anno di età;
 - b. Pre-agonisti: fino al 12° anno di età;
 - c. Agonisti: dal 13° anno di età;
- 2) L'età minima per l'accesso all'attività agonistica per la disciplina della pesistica olimpica e paralimpica è fissata a 13 anni.
- 3) Solo gli Atleti Pre-agonisti (Giovanissimi) possono partecipare alle manifestazioni di Classe.
- 4) Gli Atleti tesserati come Agonisti hanno diritto a partecipare all'attività agonistica federale.
- 5) Gli Atleti tesserati come Non Agonisti possono partecipare a tutta l'attività federale non agonistica.
- 6) La suddivisione di ciascuna classe è disciplinata all'interno dei Regolamenti Tecnici Federali, deliberati annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 35 - Vincolo Sportivo

- 1) Per i tesserati come Atleti Non Agonisti, Agonisti Esordienti e Master il vincolo è annuale.
- 2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è biennale.
- 3) Lo scioglimento del vincolo è automatico nei seguenti casi:
 - a. in tutti i casi disciplinati dagli Artt. 4) e 5) del presente Regolamento;
 - b. nel caso di vincolo biennale, per mancata Riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c. nel caso di vincolo biennale, per mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per inadempienza della Società Sportiva;
 - d. per arruolamento nei Gruppi Sportivi Civili, Militari e dei Corpi dello Stato, anche quelli non rappresentati nel Comitato Sportivo Militare;
 - e. per sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva di durata superiore ad un anno.



- 4) Inoltre, su richiesta degli Interessati e previa verifica della documentazione, il vincolo è sciolto nel corso dell'anno:
 - a. per concessione di nulla osta da parte della Società Sportiva di appartenenza;
 - b. per cambio di residenza in una Provincia diversa da quella della Società di origine, per motivi di studio, lavoro, trasferimento del nucleo familiare o matrimonio; al venir meno dei suddetti motivi viene ripristinato il vincolo con la Società Sportiva di origine fino alla sua naturale scadenza;
 - c. nel caso di sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva inferiore ad un anno;
 - d. per dichiarata esplicita volontà dell'Atleta di terminare l'attività sportiva; in questo caso l'Atleta non può ritesserarsi per altra Società Sportiva fino alla fine del vincolo originario di tesseramento; può, invece, in ogni momento riprendere l'attività con la medesima Società Sportiva.
- 5) In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta Agonista, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto ed assistito dalla stessa durante le gare o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
- 6) La Società può procedere allo svincolo unilaterale dell'Atleta qualora lo stesso non rispetti i codici e le regole interne della Società stessa, dandone specifica e motivata giustificazione.
- 7) Il Premio di formazione tecnica federale, nel caso di trasferimento di un Atleta da una Società ad un'altra, è previsto solo nel caso in cui la Federazione eroghi utilità economiche premiali alle Società per l'attività svolta dalle stesse, secondo parametri oggettivi quantitativi legati alle presenze in determinate gare o, qualitativi, legati ai risultati degli Atleti interessati, nella stagione agonistica in cui avviene il trasferimento. In tal caso, il premio viene ripartito tra la società di provenienza e la società di destinazione dell'atleta trasferito, secondo modalità stabilite dagli appositi Regolamenti.
- 8) In caso di arruolamento di un Atleta *-nel corso dell'anno sportivo agonistico-* nei Gruppi Sportivi Civili, Militari e Corpo dello Stato o di trasferimento presso altra Società Sportiva (*civile o militare*), il punteggio maturato dall'Atleta - *a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno solare* - spetta per il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% alla nuova Società Sportiva, salvo i casi di previsti al comma 3 lett. a) del presente articolo, in cui il punteggio viene assegnato integralmente alla nuova Società Sportiva.
- 9) Le procedure e le modalità di svincolo sono disciplinate nelle Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramento deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 36 - Squadre Nazionali

- 1) Le Squadre Nazionali sono composte dalle delegazioni federali che ufficialmente rappresentano l'Italia nelle competizioni internazionali all'estero o in Italia, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti Federali e delle disposizioni logistiche ed operative contenute nelle convocazioni ufficiali inviate dalla Segreteria Federale.
- 2) Una Squadra Nazionale oltre che dagli Atleti è di norma composta:
 - a. dal Capo Delegazione;
 - b. dal Direttore Tecnico Nazionale;
 - c. dai Tecnici selezionati dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - d. dai Componenti lo Staff Medico Federale;
 - e. da altri Dirigenti e/o funzionari di Segreteria Federale nel ruolo di delegati alle spese.Il Presidente Federale può inoltre, invitare altre personalità per ragioni di rappresentanza politica interna od estera.
- 3) Il Capo Delegazione per le manifestazioni internazionali è designato dal Presidente Federale e lo rappresenta a tutti gli effetti con le autorità sportive e civili straniere. Di norma sono nominati nel ruolo di Capo Delegazione i componenti del Consiglio Federale, il Segretario Generale o altri Dirigenti Federali. Il Capo Delegazione è preposto anche a svolgere i protocolli di premiazione ufficiali.
- 4) Ai Tecnici convocati è demandata la conduzione tecnica delle Squadre Nazionali.
- 5) Ai Funzionari Delegati alla spesa, o a chi ne fa le veci, è demandato il ruolo di gestire le risorse economiche da utilizzare a beneficio delle Squadre, sulla base delle necessità strettamente connesse con la trasferta.
- 6) Durante le trasferte i componenti delle squadre nazionali sono tenuti ad indossare esclusivamente le divise ufficiali fornite dalla Federazione, sia nelle fasi di viaggio, sia in gara, sia negli eventi di contorno (cerimonie di apertura e chiusura, premiazioni, conferenze stampa, ecc.) sia nel tempo libero. Non potranno per alcuna ragione essere pubblicizzati marchi industriali o commerciali diversi da quelli ufficiali indicati dalla FIPE o dal CONI e CIP.
- 7) Al rientro in sede il Capo Delegazione deve inviare in Federazione una relazione generale sulla trasferta, mentre spetta al Funzionario Delegato alla spesa, la rendicontazione amministrativa.

TITOLO VIII LE GARE

Art. 37 - Le Gare | Norme generali

- 1) Le Gare di Pesistica Olimpica, Paralimpica e delle Discipline non Olimpiche indicate nello Statuto Federale, si svolgono nel rispetto dei Regolamenti Tecnici nazionali ed internazionali, secondo il "Programma dell'Attività Agonistica Federale" approvato annualmente



dal Consiglio Federale.

Art. 38 - Partecipazione alle Gare

- 1) Possono partecipare alle gare organizzate dalla FIPE tutti coloro che abbiano contratto il tesseramento alla FIPE con una Società Sportiva affiliata e siano in regola con le norme sanitarie.
- 2) È fatto divieto alle Società Sportive affiliate ed a tutti i tesserati di partecipare a manifestazioni non riconosciute dalla Federazione.
- 3) La partecipazione di Rappresentative Regionali, di Società affiliate e di Atleti a gare delle discipline federali che si svolgono all'estero deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale.
- 4) La partecipazione degli Atleti Master alle gare internazionali di Classe è disciplinata da apposito regolamento federale, ed è svolta a titolo personale tenendo indenne la Federazione da qualunque rischio ed onere economico; essi devono comunque essere Tesserati per una ASD/SSD affiliata.

Art. 39 - Organizzazione Gare Internazionali in Italia

- 1) Le proposte di candidatura per l'organizzazione in Italia di manifestazioni internazionali ufficiali sono presentate alle Federazioni Internazionali esclusivamente dalla FIPE; è fatto divieto alle Società Sportive affiliate ed ai Comitati Regionali richiedere l'organizzazione di gare Internazionali direttamente alle Federazioni Internazionali.
- 2) Le Società Sportive affiliate interessate all'organizzazione di gare internazionali in Italia, devono formulare specifica richiesta, per il tramite del Comitato Regionale, al Consiglio Federale in tempo utile per le opportune valutazioni e deliberazioni del Consiglio Federale.

Art. 40 - Organizzazione Gare Nazionali

- 1) La richiesta di organizzazione delle gare nazionali, previste annualmente nel Calendario Agonistico Federale e secondo le modalità indicate nel PAAF, se non organizzate direttamente a livello Centrale, devono essere presentate attraverso apposite manifestazioni di interesse da parte dei Comitati Territoriali o dalle Società Sportive affiliate, con parere motivato dei Comitati Territoriali stessi, per la successiva approvazione del Consiglio Federale che delibererà anche a seguito di idonei sopralluoghi alle sedi.

Art. 41 - Organizzazione Gare Regionali

- 1) I Comitati Territoriali organizzano le gare nel rispetto del "Programma Attività Agonistica Federale" nell'ambito del territorio di competenza, salvo nei casi in cui siano previste organizzazioni a livello interregionale.
- 2) I Comitati Territoriali possono organizzare gare, diverse da quelle inserite nel Calendario Ufficiale, secondo le seguenti disposizioni:
 - a. Gare organizzate direttamente dai Comitati
Sono comprese in questa tipologia, le gare organizzate in collaborazione o meno con una o più Società affiliate FIPE e devono rispettare scrupolosamente i regolamenti tecnici delle discipline federali ed i parametri organizzativi delle gare iscritte nel calendario ufficiale.
Possono essere previste quote di partecipazione e devono essere utilizzati Ufficiali di Gara FIPE regolarmente qualificati e tesserati nell'anno in corso.
Per questa tipologia di gara deve essere presentata apposita richiesta alla Segreteria Federale comprensiva di tutte le informazioni logistiche, organizzative e regolamentari.
 - b. Gare organizzate da ASD/SSD affiliate con il concorso esterno dei Comitati
Sono comprese in questa tipologia, le gare aperte eventualmente alla partecipazione di altre ASD/SSD affiliate, e comunque alla partecipazione di soli tesserati FIPE, per le quali deve essere presentata apposita richiesta al Comitato competente per territorio, comprensiva di tutte le informazioni logistiche, organizzative e regolamentari.
I Comitati, preventivamente interpellati, possono concedere il proprio Patrocinio e possono, inoltre, concordare con gli organizzatori, sulla base di proprie valutazioni soggettive, le modalità concrete di intervento, sulla base del Regolamento specifico appositamente deliberato dal Consiglio Federale.

TITOLO IX LE ASSEMBLEE

Art. 42 – Le Assemblee | Norme Generali

- 1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, Ordinarie e Straordinarie, sono regolati nello Statuto Federale.
- 2) Quanto previsto nei successivi Articoli del presente Titolo, si applica, per quanto compatibile, anche alle Assemblee Regionali.



Art. 43 – Diritto di partecipazione alle Assemblee

- 1) Nelle Assemblee Ordinarie Elettive partecipano le Società Sportive che abbiano acquisito almeno il voto di base, che abbiano un'anzianità minima di 12 mesi precedente la data di celebrazione dell'Assemblea, e che partecipino con continuità all'attività sportiva ufficiale federale ai sensi di quanto indicato nello Statuto Federale.
- 2) Il voto di base si acquisisce partecipando ad almeno una gara tra quelle inserite nel Calendario Nazionale Federale e nel Programma Attività Agonistica Federale, deliberati annualmente dal Consiglio Federale.
- 3) Le Società Sportive devono aver partecipato ad almeno una gara (che dia diritto almeno al voto di base) per ciascuna stagione sportiva che ricade all'interno dei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, con le seguenti condizioni:
 - a. se l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si svolge nell'anno Olimpico vengono prese in considerazione le ultime due stagioni agonistiche del quadriennio;
 - b. se l'Assemblea si svolge nel primo anno del nuovo quadriennio viene presa in considerazione solo l'ultima stagione agonistica del quadriennio olimpico precedente.
- 4) Nelle Assemblee Straordinarie Nazionali e Regionali, che si svolgono durante il quadriennio olimpico hanno diritto di partecipazione le stesse Società Sportive, e con lo stesso numero di voti, della precedente Assemblea Ordinaria Elettiva (Nazionale e Regionale), purché abbiano mantenuto continuità di Riaffiliazione; hanno, inoltre, diritto di partecipazione quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel precedente quadriennio olimpico gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo la necessaria anzianità di Riaffiliazione di almeno dodici mesi.

Art. 44 - Ricorso avverso l'errata o omessa attribuzione dei voti

- 1) La Classifica Generale, che determina l'assegnazione dei voti alle Società Sportive per la partecipazione all'Assemblea, viene predisposta dalla Segreteria Federale sommando i punteggi acquisiti dai rispettivi Atleti nelle diverse categorie di peso e sulla base delle attribuzioni di voto indicate nello Statuto Federale e nelle gare indicate annualmente nel Programma dell'Attività Agonistica Federale.
- 2) La Classifica Generale delle Società Sportive definitive è notificata a tutti gli aventi diritto di voto tramite pubblicazione sul Sito Federale entro i 60 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.
- 3) Avverso la Classifica Generale e la relativa Tabella Voti è ammessa impugnazione a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla pubblicazione sul Sito Internet Federale, secondo le modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 45 - Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

- 1) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 17, Punto 16), dello Statuto Federale.
- 2) La Commissione è composta da un Presidente e da un numero di persone, selezionate sufficiente per il regolare espletamento dei previsti adempimenti.
- 3) La Commissione può essere inoltre supportata dai funzionari della Segreteria Federale nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Segretario Generale.
- 4) La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandate.
- 5) Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche federali.
- 6) I compiti della Commissione sono:
 - a. controllare l'identità dei rappresentanti (Dirigenti) delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
 - b. accertare la validità delle deleghe;
 - c. controllare l'identità dei rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive;
 - d. risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;
 - e. provvedere allo scrutinio nelle votazioni.
- 7) Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
 - a. il numero dei Rappresentanti Dirigenti delle Società Sportive aventi diritto presenti in Assemblea, effettivamente o per delega, con il numero dei voti loro spettanti.
 - b. il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto e presenti in Assemblea con il numero di voto loro spettanti;
 - c. il numero ed il contenuto dei ricorsi, se presentati, ai sensi del punto 6) lettera d) del presente Articolo.

Art. 46 - Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni ed in regola con il tesseramento alla FIPE, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1) dello Statuto Federale.



- 2) Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura ai sensi dell'art. 14, comma 10), dello Statuto Federale.
- 4) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale che provvede, entro i termini di legge, a pubblicare sul sito Federale la lista dei candidati. Avverso l'atto di pubblicazione della Segreteria Federale è ammesso ricorso secondo le modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 3) Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche territoriali.
- 4) Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Art. 47 - Modalità di indizione, convocazione e svolgimento dell'Assemblea

- 1) Le Assemblee Nazionali elettive sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di mancanza della PEC, a mezzo raccomandata postale spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
- 2) Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 3) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, esaminata l'identità e la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento, interrompe i lavori ed accerta se si sia costituito il quorum richiesto ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Federale.
- 4) In caso affermativo, passa a redigere il relativo verbale; in caso negativo, riprende i lavori fino all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione e quindi passa a redigere il verbale.
- 5) Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.
- 6) Il Presidente dell'Assemblea:
 - a. dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b. ha autorità illimitata su questioni di ordine dei lavori dell'Assemblea ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea stessa. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c. regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d. determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'Art. 16 dello Statuto Federale;
 - e. comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio;
 - f. esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea;
 - g. controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Art. 48 - Verbale dell'Assemblea

- 1) Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2) Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro i termini di legge previsti, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
- 3) Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione di copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Art. 49 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

- 1) Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione Federale d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.



Art. 50 - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento Organico Federale ed ogni sua eventuale modifica, è emanato con deliberazione del Consiglio Federale ed è sottoposto all'approvazione degli Organismi preposti.

Art. 51 – Entrata in vigore

- 1) Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

